



SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Prof. n. del
 Resp. Proc. e Resp. Istr.: Maschi arch. Fabio, tel. 041.2501979 fax 041.2501990
 Mestre, 12.04.2011

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo	
Data registraz.	14 APR. 2011
Prof. N.	181 968
Indice class. / Fascicolo	400/2011

PROVINCIA DI VENEZIA
 Protocollo Numero:
 0024265 del: 13/04/2011
 Classifica: XVI-6-
 Al Responsabile del Procedimento
 Arch. V. Fabris
 Direzione Urbanistica
 Calle Priuli
 Cannaregio, 99
 30121 - Venezia

E.p.c. Alla Spett. le
 Azienda Agricola Fabio Munaretto
 via Corso Campagna, 97
 36016 Thiene
 Vicenza

Anticipo via fax n. 041 2792383
 n. 0445 315879

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 - art. 12 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico in Comune di Chioggia della potenza complessiva di 2.355,20 KWP.
 Riferimento Pratiche:
 n. 287520 di protocollo regionale del 21.05.2010;
 n. 287525 di protocollo regionale del 21.05.2010;
 n. 287531 di protocollo regionale del 21.05.2010.
 Richiedenti: Azienda Agricola Fabio Munaretto,
 Azienda Agricola Motta Munaretto ss.
 Azienda Agricola Renato Munaretto.
 Espressione parere di competenza.

Debbo segnalare, ancora prima di esprimere il parere di merito in ordine alla richiesta di cui all'oggetto che, a tutt'oggi, in cui viene resa la presente, la ditta istante non ha provveduto ad inoltrare, quindi nei termini di gg. 10 dalla data in cui è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria, gli elaborati aggiornati.

Mi corre l'obbligo pertanto di sottolineare che, il presente parere è stato predisposto sulla base delle istanze in atti allo scrivente ufficio come inoltrate in data 21.05.2010 a Codesta Regione (prott. nrr. 287520; 287525 e 287531), in assenza quindi degli aggiornamenti/integrazioni nel frattempo pervenute.

A seguito della verifica dell'intervento proposto, in riferimento alle finalità e agli obiettivi contenuti nel PTCP della Provincia di Venezia ed esplicitati nelle norme allegate, si ritiene che il medesimo sia accoglibile con le prescrizioni di seguito impartite:

1. gli interventi di modifica della morfologia del suolo, relativi alla ridefinizione dell'assetto idraulico e della impermeabilizzazione dell'area, siano preventivamente autorizzati dal competente Consorzio di Bonifica sulla base delle Linee Guida in appendice alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, a mente dell'art. 15, comma 16 delle citate norme che di seguito, per estratto, si riporta:

Prescrizioni

Comma 16. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento,



PROVINCIA DI VENEZIA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice.

2. gli interventi di impermeabilizzazione, che determinano la riduzione della capacità di invaso dell'area, siano idoneamente compensati d'intesa con il competente Consorzio di Bonifica alla luce delle Linee Guida in appendice alle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, a mente dell'art. 15, comma 17, delle citate che di seguito, per estratto, si riporta:

Prescrizioni

Comma 17. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all'adozione del PAT con previsioni di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle "Linee Guida" in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica.

3. non sia previsto in alcun modo l'abbassamento dell'attuale piano campagna a mente dell'art. 16, comma 14, delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP che, di seguito, si riporta per estratto:

Prescrizione

14. Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m.

Nel merito degli aspetti relativi alla linea di elettrodotto di cui alla LR 24/1991 si richiede che, le ditte istanti provvedano, prima del rilascio dell'autorizzazione regionale, ad inoltrare allo scrivente ufficio provinciale la prescritta "Relazione campi elettromagnetici", relativa:

- a. alle cabine di trasformazione previste;
- b. alle linee di elettrodotto in progetto uscenti dalle cabine di trasformazione sino alla cabina utente/Enel, compresa quest'ultima;
- c. alla linea MT uscente dalla cabina Enel sino al punto di connessione.

La relazione campi elettromagnetici dovrà essere redatta sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto 29 maggio 2008, al fine di consentire al dipendente ufficio di verificare le Distanze di prima approssimazione (Dpa) generata dalle suddette.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Arch. Daniela GAZOTTO